

**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM E AD ACAM GAS SPA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

1. Definizioni
2. Oggetto dell'appalto
3. Quantità, importi e caratteristiche generali della fornitura
4. Condizioni di fornitura
5. Fatturazione
6. Pagamenti
7. Durata del contratto
8. Obblighi a carico del fornitore
9. Gestione dei reclami
10. Garanzie
11. Penali
12. Risoluzione
13. Subappalto
14. Divieto di cessione del contratto
15. Risoluzione delle controversie
16. Riservatezza e trattamento dei dati personali
17. Spese
18. Domicilio fiscale
19. Lingua ufficiale
20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 1 - definizioni

Nel presente Capitolato speciale si adottano le seguenti definizioni e termini:

- Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte edita dalla Stazione Appaltante.
- Appaltatore/Fornitore: il Concorrente con il quale il Committente stipula il Contratto.
- Amministrazione Aggiudicatrice : ACAM SPA
- Committenti : ACAM SPA – ACAM ACQUE SPA – ACAM AMBIENTE SPA – ACAM GAS - CENTROGAS ENERGIA SPA – INTEGRA SRL.
- CSA: è il Capitolato Speciale d'Appalto, cioè l'insieme delle condizioni generali che regolano il Contratto stipulato tra Acam Spa e l'Appaltatore.
- Concorrente: ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati.
- Contratto: la scrittura tra Acam Spa e l'Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto.
- Responsabile del procedimento: il funzionario, al quali sono delegate le funzioni di controllo e le funzioni amministrative nell'ambito della realizzazione della fornitura.
- AEEGSI: è l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
- GME: è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- Perdite di Rete: sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- PUN: Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- PUNIndex: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.
- Punto di Prelievo: così come definito all'art. 1 del TIT ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery).
- TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 199/11 e s.m.i. "Disposizioni

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”.

- TIS (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".

- TIV (Testo Integrato Vendita): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".

- Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

- Utenze Multiorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).

- Utenze Monorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

Art. 2 - oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica per le utenze di ACAM SPA – ACAM ACQUE SPA – ACAM AMBIENTE SPA – ACAM GAS - CENTROGAS ENERGIA SPA – INTEGRA SRL.

La fornitura dovrà riguardare le utenze esistenti e quelle che verranno attivate nel corso della durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016 con possibilità di rinnovo per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Il fornitore dovrà essere iscritto nell'elenco dei venditori al mercato libero dei clienti finali dell'Autorità per l'energia elettrica, istituito con deliberazione AEEGSI n. 134/07. I concorrenti con sede in altri Stati appartenenti all'Unione Europea, dovranno produrre certificazione analoga emessa secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Art. 3 - quantità, importi e caratteristiche generali della fornitura

La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario ai Committenti

sulla base delle utenze esistenti; i luoghi di consegna ed i quantitativi totali della fornitura sono riportati nell'allegata tabella "Allegato 1 - PoD Energia elettrica"

Il quantitativo al netto delle perdite di rete e l'importo stimati annui di energia elettrica sono riportati nella tabella seguente:

	IMPORTO € (al netto di IVA)	F1	F2	F3	totale kwh
Acam Acque Spa	7.723.437	11.950.168	9.382.479	15.870.028	44.926.112
Acam Spa	327.795	674.151	347.769	540.264	1.889.979
Acam Gas Spa	79.352	90.345	60.909	111.694	342.300
Acam Ambiente Spa	1.184.765	2.029.066	1.407.028	2.531.804	7.152.663
Centrogas Energia Spa	117.234	238.801	130.770	174.451	661.256
Integra Scarl	12.877	30.497	9.598	12.489	65.461
totale	9.445.459	15.013.028	11.338.553	19.240.730	55.037.770

Quindi per il periodo contrattuale di 10 mesi dal 1 marzo al 31 dicembre 2016 i dati sono i seguenti:

TABELLA A

	IMPORTO € (al netto di IVA)	F1	F2	F3	totale kwh
Acam Acque Spa	6.436.197	9.958.473	7.818.733	13.225.023	37.438.426
Acam Spa	708.573	1.286.618	827.733	1.417.204	4.240.129
Acam Gas Spa	66.127	75.288	50.758	93.078	285.250
Acam Ambiente Spa	551.894	966.063	634.598	1.142.853	3.295.406
Centrogas Energia Spa	97.695	199.001	108.975	145.376	551.047
Integra Scarl	10.731	25.414	7.998	10.408	54.551
totale	7.871.216	12.510.857	9.448.794	16.033.942	45.864.808

I valori sopra riportati devono intendersi come indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante.

L'importo complessivo a base di gara ammonta pertanto a circa 7.870.000,00 €, oltre IVA.

L'elencazione dei punti di riconsegna per la fornitura di energia, nonché le quantità potranno subire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alla dismissione e/o all'attivazione di POD, variazioni comunque che non comporteranno modifiche sostanziali alla quantità di energia elettrica prevista.

Oltre ai corrispettivi sopracitati, sono totalmente a carico di Acam:

- a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
- b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'AEEGSI;
- c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati.

L'aggiudicazione sarà in favore del miglior offerente.

Le condizioni economiche sono determinate per ciascun mese della durata contrattuale dalla miglior opzione fra prezzo fisso e prezzo variabile che il Committente comunicherà al fornitore entro il 25esimo giorno del mese antecedente l'applicazione dell'opzione, previa informativa da parte del fornitore, entro il 20esimo giorno del mese antecedente l'applicazione dell'opzione, in merito all'andamento previsto dei prezzi del mercato .

Il prezzo fisso

L'offerta sarà determinata dalla sommatoria, indicata con X, delle quantità per fascia riportate nella precedente tabella A moltiplicate per il prezzo per fascia offerto.

Il fornitore dovrà esprimere un ribasso percentuale differenziato per fascia oraria, i cui valori a base d'appalto sono riportati nella seguente tabella:

Prezzi fissi a base d'appalto		
$P_{0F1} =$	55,00	€/MWh
$P_{0F2} =$	54,50	€/MWh
$P_{0F3} =$	46,80	€/MWh

L'eventuale procedura di acquisto a Prezzo Fisso sarà la seguente:

- $F_{1T} = F_{10} + (ASK\ TFS_T - ASK\ TFS_0)$
- $F_{2T} = F_{20} + (ASK\ TFS_T - ASK\ TFS_0)$
- $F_{3T} = F_{30} + (ASK\ TFS_T - ASK\ TFS_0)$

Dove:

- F_{iT} è il prezzo in ciascuna fascia oraria "i" al tempo T;
- i sono le tre fasce orarie (F1, F2, F3) stabilite dalla Delibera dell' AEEG n.181/06 e s.m.i.;
- T è il momento in cui Acam richiede di fissare il prezzo per il periodo di riferimento;
- F_{i0} è il prezzo in ciascuna fascia oraria "i" al tempo O ed equivale al valore offerto in sede di gara;
- ASK TFS è il Prezzo di Vendita che si forma sulla piattaforma di trading TFS (Traditional Financial Services). Il Fornitore si impegna a comunicare ad Acam, ad ogni Sua richiesta, i valori giornalieri del Prezzo di Vendita che si formano sulla piattaforma di trading TFS;
- $ASK\ TFS_T$ è il Prezzo di Vendita al tempo T per il periodo di riferimento;
- $ASK\ TFS_0$ è il Prezzo di Vendita al tempo O: $ASK\ TFS_0$ è pari a 46 €/MWh ed è fisso per tutto il periodo contrattuale.

Il prezzo variabile

L'offerta sarà determinata dalla sommatoria, indicata con Y, delle quantità per fascia riportate nella precedente tabella A moltiplicate per spread per fascia offerto.

Il fornitore dovrà esprimere un ribasso percentuale riferito allo spread, il cui valore a base d'appalto è riportato nella seguente tabella, applicato al PUN medio mensile per fascia:

Prezzi variabili a base d'appalto	
$P_{0F1} = PUN + 3$	€/MWh
$P_{0F2} = PUN + 3$	€/MWh
$P_{0F3} = PUN + 3$	€/MWh

La miglior offerta sarà quella che determinerà il valore minore della somma dei due importi X + Y.

Art. 4 - Condizioni di Fornitura

L'esecuzione della fornitura è regolata:

- a) dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso dell'appalto;
- b) dalle condizioni stabilite dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) dalle disposizioni del Codice Civile;
- d) dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.
- e) Delibere AEEGSI anche se non materialmente allegate.

La durata della fornitura è stabilita dall'apposito contratto di fornitura in dieci mesi, a decorrere dal 1 marzo 2016 con scadenza 31 dicembre 2016.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere ai Committenti gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del contratto, fatto salvo il diritto dei Committenti al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e

consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi dei Committenti nei confronti del gestore di rete competente nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia riconsegnata ritenuto non rispondente agli standard di settore.

I committenti potranno concedere o richiedere uno slittamento dell'inizio della fornitura di ciascun POD compatibilmente alle tempistiche tecniche a ciò necessarie.

Art. 5 - Fatturazione

La fatturazione dei corrispettivi avverrà con periodicità mensile: le fatture saranno intestate alle singole Società del Gruppo Acam, alle quali i POD sono intestati.

I documenti di fatturazione dovranno essere conformi a quanto dettato in materia dall'AEEGSI.

La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal distributore locale e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate; in assenza di tali misurazioni è consentita la fatturazione in base alla stima dei consumi. In tal caso il conguaglio sarà effettuato nella prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati di misura dal distributore.

Art. 6 – Pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data della regolare fattura.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dei Committenti da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..

Qualora i Committenti nel controllo delle fatture addebitate rilevassero errori o imprecisioni, contesteranno tali irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, previo accordo con il Fornitore stesso.

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di energia elettrica , l'IVA, nonché gli oneri di trasporto e distribuzione dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti competenti, nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in

materia.

I Committenti restano esonerati, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

In caso di ritardo nei pagamenti non derivante da giustificato motivo verrà applicato un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 3,5 punti, secondo quanto previsto nella Del n. 229/2002 e s.m.i. dell'AEEGSI.

Art. 7 – Durata del Contratto

Le forniture dovranno decorrere dal 01/03/2016: la durata del contratto di somministrazione è di 10 mesi, con termine al 31 dicembre 2016 e con possibilità di rinnovo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017.

I committenti potranno concedere o richiedere uno slittamento dell'inizio della fornitura entro i termini di validità della offerta, compatibilmente con i tempi tecnici di settore.

Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita alle medesime condizioni la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

Art. 8 – Obblighi a carico del fornitore

Saranno a carico del Fornitore la predisposizione di tutte le pratiche tecnico-amministrative necessarie per i subentri nella fornitura, compreso le disdette da trasmettere all'attuale fornitore.

Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

Il fornitore dovrà offrire gratuitamente l'assistenza tecnico-commerciale alla clientela (account manager).

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica, con continuità, salvi i casi di forza maggiore, in tutti i Punti di riconsegna indicati dalla Committenza.

Il Fornitore dovrà dar corso ad eventuali richieste, inoltrate dalla Committenza, per: nuove attivazioni, volture, adeguamenti potenza, spostamento contatori, cessazioni, varie.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'Aggiudicatario.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri aggiuntivi per la Committenza.

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di riconsegna che i Committenti ritenessero conveniente aggiungere a quelli già conferiti.

Il Fornitore deve prestare le forniture a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio dei livelli di qualità commerciale prescritti dalle normative e dai regolamenti in vigore.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore si impegna a tenere indenne la Committenza, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.

Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire gratuitamente in formato elettronico tipo .xls, il cui tracciato sarà definito con Acam entro il primo mese di fornitura, con cadenza mensile ed entro 30 gg. dalla fine del periodo, un riepilogo dei consumi di tutti i singoli siti e le curve di consumo orarie dei punti MT; laddove il distributore non rende disponibili i dati di misura con tale cadenza, nel riepilogo andranno indicati i dati stimati utilizzati per la fatturazione.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire in formato elettronico, con un formato da concordare fra le parti, i dati relativi alle fatture.

Art. 9 – Gestione dei reclami

I Committenti potranno segnalare mediante comunicazione da inviare al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Nel caso in cui non vengano fornite informazioni sufficienti, il reclamo s'intenderà "non ricevibile" ed il Fornitore, nel rispondere ai Committenti, richiederà di inviare nuovamente il reclamo integrato con le informazioni necessarie. Il suddetto "Reclamo" potrà essere inviato via e-mail, fax, o posta ordinaria.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal capitolato o dal contratto per le singole fattispecie.

Qualora il numero totale dei Reclami pervenuti nell'arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 3 (tre) Reclami relativi ad una o più tipologie di reclamo saranno applicate le penali stabilite nel Capitolato e nel Contratto.

Esempi non esaustivi di tipologia di Reclamo sono:

- Mancata assistenza nei confronti del Distributore Locale e/o Gestore della Rete;
- Disservizio nell'assistenza tecnico-commerciale alla clientela (account manager);
- Prezzo di fatturazione diverso dal corrispettivo di aggiudicazione;
- Mancata trasmissione dei report periodici;
- Mancata trasmissione dei dati di fatturazione in formato elettronico.

Art. 10 - Garanzie

Non è previsto il rilascio di garanzie a carico dell'aggiudicatario.

I Committenti si riservano il diritto di richiedere al Fornitore il rilascio di idonea garanzia in caso di applicazione di penale, di cui al successivo Art. 11 – "Penali"

In tal caso l'aggiudicatario dovrà fornire una garanzia pari al 10% dell'importo netto del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari, secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs.vo n.163/2006. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata ai sensi dell'art.113 del suddetto D.Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio, il fornitore segnala il possesso del requisito mediante presentazione della

certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell'impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità.

A garanzia dei pagamenti, su richiesta scritta del fornitore, ACAM rilascerà a sua discrezione una fidejussione o un deposito cauzionale o un anticipo sulla fornitura, di importo al massimo pari al valore di un mese di fornitura.

Art. 11 - Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione della singola fornitura rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile ad ACAM, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, il fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al disciplinare di gara, ACAM applicherà al fornitore una penale pari ad euro 10,00 (dieci/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente capitolato e al disciplinare di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 – Risoluzione

Il Committente, in caso di inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al fornitore, ex art. 1454 cc., un termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

Il Committente ha facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 13 - Subappalto

E' vietata ogni forma di subappalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte della ditta fornitrice degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 15 – Risoluzione delle controversie

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Il foro competente è quello della Spezia.

Art. 16 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell'esercizio delle proprie attività, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Parimenti i dati di cui verrà in possesso l'Acam nel corso del rapporto verranno trattati per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

Art. 17 - Spese

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 18 - Domicilio fiscale

Per tutti gli effetti del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere, nell'ambito del territorio comunitario, in sede di stipula del contratto stesso, il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo presso il quale saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il

presente appalto.

Art. 19 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, polizze fideiussorie e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a comunicare ad ACAM gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso istituti bancari o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. Nello stesso termine si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ACAM e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della Spezia - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del caso) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore (se del caso)/subcontraente:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. relativi al presente appalto,

- si impegna dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di La Spezia - della notizia dell'inadempienza della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i, l'appaltatore si impegna ad inviare ad ACAM copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del caso) e i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Elenco allegati:

A) ELENCO LUOGHI DI FORNITURA

B) MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA